



Deliberazione Giunta Regionale n. 659 del 02/12/2015

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Oggetto dell'Atto:

Legge regionale 30 Aprile 2002 n. 7, art. 47, comma 3. Approvazione Disegno di Legge per il riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del Consiglio di Stato n. 4625/2014 a favore del Dott. D'Angelo Gianfranco - Commissario ad acta. Giudizio promosso da FLORA NAPOLI S.R.L. C/REGIONE CAMPANIA - Istituzione dei capitoli di spesa.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. la L.R. 30 Aprile 2002 n. 7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania, rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- b. l'art. 47, comma 3 e 4, della predetta legge regionale 7/2002, e ss.mm.ii. stabilisce che il Consiglio Regionale riconosca la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro da sentenze esecutive;
- c. la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione debba essere espressamente riferita in sede di rendicontazione;
- d. l'art. 73, del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, ha previsto al comma 1, che il Consiglio regionale riconosca con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio;

PRESO ATTO che:

- a. la Giunta Regionale con la DGR n. 47 del 9 febbraio 2015, ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario ed il bilancio gestionale per il triennio 2015-2017, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- b. il Consiglio Regionale con legge regionale 3 agosto 2015, n. 9, e legge regionale 3 agosto 2015, n. 10, ha approvato, rispettivamente, la seconda e la terza variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania;
- c. la Giunta Regionale con la Delibera n. 378 del 07/08/2015 ha approvato la variazione al bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2015 ai sensi delle leggi regionali del 3 agosto 2015 nn. 9 e 10;
- d. Con le delibere di Giunta Regionale n. 173 del 3 aprile 2015, n. 215 del 21 aprile 2015 e n. 332 del 21 luglio 2015, sono state definite le modalità di gestione della spesa per il rispetto dei limiti di equilibri di bilancio 2015 di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 – art. 1, commi 463, 464;
- e. Con la DGR n. 205 del 21 aprile 2015 è stato aggiornato il risultato presunto di amministrazione al 01.01.2015

RILEVATO che:

- a. con DGR n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- b. l'art. 73, del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, ha previsto:
 - b.1 al comma 1, lettera a), che il Consiglio regionale riconosca con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
 - b.2 al comma 4, che il Consiglio regionale provveda, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta, al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a). Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta;
- c. l'ufficio legislativo del Presidente, con nota prot. n. 11435/UDCP/GAB/UL del 13.07.2015, ha dettato le linee guida per la redazione dei disegni di legge ed espresso parere-quadro favorevole sulle proposte di legge relative al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive qualora nella loro stesura siano state recepite tutte le osservazioni e sia stato adottato lo schema di cui alla predetta nota;

TENUTO CONTO che gli atti amministrativi di liquidazione relativi alle fattispecie succitate devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della L.R. n. 7/2002 e sue s.m.i.;

CONSIDERATO che:

- a. l'Avvocatura Regionale, con nota prot. n. 0630429 del 25.09.2014, ha trasmesso la sentenza n. 4625/14 dell'11/09/2014 del Consiglio di Stato di condanna della Regione Campania alla corresponsione del compenso in favore del Commissario ad acta, individuato dal Prefetto di Napoli nella persona del dott. Gianfranco D'Angelo;
- b. la sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva;
- c. bisogna provvedere agli adempimenti consequenziali;

VISTA la sentenza n. 4625/2014 del Consiglio di Stato Sezione Sesta che, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda presentata, respinta ogni altra eccezione:

- a. accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante, a versare all'attore la somma onnicomprensiva di € 3.000,00 al lordo di ogni spesa ed onere, anche a carattere fiscale;
- b. condanna la Regione Campania alla corresponsione del compenso in favore del Commissario ad acta, che viene liquidato nella misura onnicomprensiva al lordo di ogni spesa ed onere, anche di carattere fiscale come segue: € 3.000,00 per competenze professionali a cui va aggiunta la quota IRAP pari ad € 255,00 a carico della Regione Campania;

DATO ATTO che:

- a. in esecuzione della sentenza n. 4625/2014 del Consiglio di Stato Sezione Sesta occorre provvedere a quanto ivi deciso;
- b. il debito complessivo ammonta a **€ 3.255,00=** in misura onnicomprensiva al lordo di ogni spesa ed onere, anche a carattere fiscale;
- c. la spesa complessiva di **€ 3.255,00=**, non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascrivere tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell'art. 47, comma 3 e 4 della L.R. n. 7/2002, è riconosciuta quale obbligazione sorta a seguito di sentenza;
- d. il debito fuori bilancio in questione di **€ 3.255,00=**, derivante dalla predetta sentenza, è certo, liquido ed esigibile;
- e. la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 29 comma 9 lettera b) della L.R. n. 7/2002 nonché dall'art. 6, comma 1, lett. f), della L.R. 5 gennaio 2015 n. 1, è autorizzata al prelievo dal Fondo di Riserva di Spese Impreviste, in termini di competenza e/o di cassa, tra le dotazioni finanziarie dei programmi appartenenti a Missioni diverse;
- f. il disegno di legge regionale concernente l'approvazione del predetto debito fuori bilancio da parte del Consiglio regionale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato redatto in base alle linee guida dettate dall'ufficio legislativo del Presidente con la nota prot. n. 11435/UDCP/GAB/UL del 13.07.2015 e, pertanto, non occorre acquisire il parere favorevole su tale provvedimento di legge;

RITENUTO di:

- a) approvare il disegno di legge da proporre al Consiglio Regionale, ad oggetto "RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126" derivante da sentenza esecutiva n. 4625/2014 del Consiglio di Stato Sezione Sesta, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del "debito fuori bilancio" determinato nella misura di **€ 3.255,00=** di cui € 3.000,00 per competenze professionali ed € 255,00 per l'IRAP a carico della Regione Campania, ai sensi dell'art. 47, comma 3, L.R. 7/02,

della DGR n. 1731 del 30.10.2006 e dell'art. 73, comma 1, lett. a), del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126;

c) istituire nel bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2015 i seguenti nuovi capitoli:

- o capitolo di spesa n. 1486;
- o denominazione: **Spese per il compenso commissari ad acta per l'esecuzione di sentenze esecutive derivanti da debiti fuori bilancio di pertinenza della uod 52-06-05**
- o transazione elementare:

capitolo	Miss	Prog.	TIT DPCM	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG (II Liv)	Codice transazioni UE	SIOPE bilancio	Ric.	P. Sanità
1486	16	1	1	103	1.03.02.01.000	4.02	8	01.03.01	4	3

- o capitolo di spesa n. 1488;
- o denominazione: **Spese per quota IRAP su somme dovute per debiti fuori bilancio di pertinenza della uod 52-06-05;**
- o transazione elementare:

capitolo	Miss	Prog.	TIT DPCM	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG (II Liv)	Codice transazioni UE	SIOPE bilancio	Ric.	P. Sanità
1488	16	1	1	102	1.02.01.01.000	4.02	8	01.08.01	4	3

- d. attribuire la responsabilità gestionale dei capitoli di nuova istituzione alla competenza della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e forestali 06 – UOD 05 Supporto alle Imprese del Settore Agroalimentare;
- e. prelevare, in termini di competenza e di cassa, la somma complessiva di € 3.255,00= dal capitolo di spesa 1010 Missione 20 Programma 1 Titolo 1 rientrante nelle competenze operative del Dipartimento delle Risorse finanziarie, umane e strumentali – Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, per dotare, in termini di competenza e di cassa, della somma di € 3.000,00=, quale sorta capitale, il capitolo di spesa 1486 di nuova istituzione e della somma di € 255,00=, quale quota IRAP, il capitolo di spesa 1488 di nuova istituzione, entrambi di competenza della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e forestali 06 – UOD 05 Supporto alle Imprese del Settore Agroalimentare;
- f. demandare al Dirigente della UOD 05 Supporto alle Imprese del Settore Agroalimentare della DG 52-06 Politiche agricole alimentari e forestali il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 3.255,00= sui pertinenti capitoli di nuova istituzione, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

VISTO

- a. la DGR n. 1731/2006;
- b. il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126;
- c. la L.R. n. 1 del 5 gennaio 2015, di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2015-2017;
- d. la DGR n. 47 del 9 febbraio 2015 di approvazione del Bilancio Gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017;
- e. la DGR n. 173 del 3 aprile 2015, n. 215 del 21 aprile 2015 e n. 332 del 21 luglio 2015;

f. la DGR n. 205 del 21 aprile 2015

PROPONGONO e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare il disegno di legge da proporre al Consiglio Regionale, ad oggetto "RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126" derivante da sentenza esecutiva n. 4625/2014 del Consiglio di Stato Sezione Sesta, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3, della L.R. 30 aprile 2002 n. 7 nonché dell'art. 73, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, il riconoscimento e la legittimazione della somma complessiva di **€ 3.255,00=** appartenente alla categoria dei debiti fuori bilancio avanzati dal Dott. Gianfranco D'Angelo, così come specificato nella allegata scheda di rilevazione di partita debitoria;
3. di prendere atto che la somma totale di **€ 3.255,00=** rappresenta il debito per il compenso in favore del Commissario *ad acta* nella misura onnicomprensiva al lordo di ogni spesa ed onere, anche a carattere fiscale;
4. di allegare schede di rilevazione di partita debitoria che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di istituire nel bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2015 i seguenti nuovi capitoli:
 - o capitolo di spesa n. 1486;
 - o denominazione: **Spese per il compenso commissari ad acta per l'esecuzione di sentenze esecutive derivanti da debiti fuori bilancio di pertinenza della uod 52-06-05**
 - o transazione elementare:

capitolo	Miss	Prog.	TIT DPCM	Macro Aggr.	IV Livello PDC	COFOG (II Liv)	Codice transazioni UE	SIOPE bilancio	Ric.	P. Sanità
1486	16	1	1	103	1.03.02.01.000	4.02	8	01.03.01	4	3

- o capitolo di spesa n. 1488;
- o denominazione: **Spese per quota IRAP su somme dovute per debiti fuori bilancio di pertinenza della uod 52-06-05;**
- o transazione elementare

capitolo	Miss	Prog.	TIT DPCM	Macro Aggr.	V Livello PDC	COFOG (II Liv)	Codice transazioni UE	SIOPE bilancio	Ric.	P. Sanità
1488	16	1	1	102	1.02.01.01.000	4.02	8	01.08.01	4	3

6. di attribuire la responsabilità gestionale dei capitoli di nuova istituzione alla competenza della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e forestali 06 – UOD 05 Supporto alle Imprese Settore Agroalimentare;
7. di autorizzare ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. f), della L.R. 5 gennaio 2015 n. 1 il prelievo, in termini di competenza e di cassa, della somma complessiva di € 3.255,00= dal capitolo di spesa 1010 Missione 20 Programma 1 Titolo 1 rientrante nelle competenze operative del Dipartimento delle Risorse finanziarie, umane e strumentali – Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ed avente sufficiente disponibilità, per dotare, in termini di competenza e di cassa, della somma di € 3.000,00=, quale sorta capitale, il capitolo di spesa 1486 di nuova istituzione e della somma di € 255,00=, quale quota IRAP, il capitolo di spesa 1488 di nuova istituzione, entrambi di competenza della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e forestali 06 – UOD 05 Supporto alle Imprese del Settore Agroalimentare;

-**capitolo di spesa 1010**, denominato “Fondo spese impreviste”, riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per **€ 3.255,00=**, di seguito classificato:

capitolo	Miss	Prog.	TIT DPCM
1010	20	1	1

- **capitolo di spesa 1486**, di nuova istituzione, denominato “**Spese per il compenso commissari ad acta per l'esecuzione di sentenze esecutive derivanti da debiti fuori bilancio di pertinenza della uod 52-06-05;**” di competenza del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - UOD 05 Supporto alle Imprese del Settore Agroalimentare, incremento dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 3.000,00=**, di seguito classificato:

capitolo	Miss	Prog.	TIT DPCM
1486	16	1	1

- **capitolo di spesa 1488**, di nuova istituzione, denominato “**Spese per quota IRAP su somme dovute per debiti fuori bilancio di pertinenza della uod 52-06-05**” di competenza del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - UOD 05 Supporto alle Imprese del Settore Agroalimentare, incremento dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 255,00=**, di seguito classificato:

capitolo	Miss	Prog.	TIT DPCM
1488	16	1	1

8. di demandare, in esecuzione del presente provvedimento, al Dirigente della UOD 05 Supporto alle Imprese del Settore Agroalimentare della DG 52-06 Politiche agricole alimentari e forestali il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 3.255,00= da assumersi sui pertinenti capitoli di nuova istituzione, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;
9. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica dell'Avvocatura Regionale, in ordine alla notifica di atti di precetto e/o procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;

10. di dare atto che per le spese derivanti dalla presente deliberazione verranno rispettati i limiti stabiliti per il mantenimento degli equilibri di bilancio di cui alle D.G.R. n. 173/2015, n. 215/2015 e n. 332/2015;
11. di allegare il prospetto denominato “Allegato delibera di variazione del bilancio” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
12. di trasmettere copia della presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
al Consiglio Regionale della Campania; al Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali; al Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali; alle Direzioni Generali per le Risorse Finanziarie e per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; all'Avvocatura Regionale per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'Autorità Giudiziaria; alla Sezione Giurisdizionale competente della Corte dei Conti; alla Tesoreria Regionale e all'UDCP - Segreteria di Giunta – Ufficio V – Bollettino Ufficiale - BURC per la relativa pubblicazione.

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI								Capitolo di entrata correlato
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		
						in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
20	1	1	110	1010	Fondo spese impreviste			3.255,00		3.255,00				
			Totale Titolo 1 del Programma 1					3.255,00		3.255,00				
		Totale Programma 1 della Missione 20						3.255,00		3.255,00				
	Totale Missione 20							3.255,00		3.255,00				
16	1	1	110	1486	Spese per il compenso di commissari ad acta per l'esecuzione di sentenze esecutive derivanti da debiti fuori bilancio di pertinenza della UOD 52-06-05			3.000,00		3.000,00				
16	1	1	102	1488	Spese per quota IRAP su somme dovute per debiti fuori bilancio di pertinenza della UOD 52-06-05			255,00		255,00				
			Totale Titolo 1 del Programma 1					3.255,00		3.255,00				
		Totale Programma 1 della Missione 16						3.255,00		3.255,00				
	Totale Missione 16							3.255,00		3.255,00				
Totale Spese								3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00			

FORMAT 1 (mediante variazione di bilancio approvata dalla Giunta Regionale)

Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'art 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

REGIONE CAMPANIA

DISEGNO DI LEGGE

AD INIZIATIVA DELLA GIUNTA

“RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETTERA A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126”

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”)

1. Il debito fuori bilancio pari a complessivi euro 3.255,00 derivante da provvedimento esecutivo pronunciato dall'autorità giudiziaria, riassuntivamente descritto nell'allegato A e nelle schede di rilevazione di partita debitoria unite alla deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Art. 2

(Norma Finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'articolo 1 si provvede con variazione di bilancio effettuata dalla Giunta Regionale con la medesima deliberazione di approvazione della presente disposizione legislativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), della legge regionale 5 gennaio 2015, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania), mediante prelievo in termini di competenza e cassa della somma di euro 3.255,00 a valere sullo stanziamento della Missione 20 Programma 1 Titolo 1 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ed incremento in termini di competenza e cassa della somma di euro 3.000,00 dello stanziamento della Missione 16 Programma 1 Titolo 1 capitolo 1486, limitatamente alla sorta capitale, e, per la restante parte, mediante incremento in termini di competenza e cassa della somma di euro 255,00 dello stanziamento della Missione 16 Programma 1 Titolo 1 capitolo 1488 del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.

2. Il pagamento a favore del creditore è eseguito con espressa riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale giudizio di opposizione, al fine di riservarsi la ripetizione di quanto pagato qualora l'opposizione proposta abbia un esito favorevole all'Ente.

Art.3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Allegato A**Descrizione tipologia debito fuori bilancio**

Debito fuori bilancio derivante da sentenza del Consiglio di Stato Sezione Sesta n. 4625/2014 depositata l'11/09/2014 con la quale veniva definito il contenzioso e approvata integralmente l'attività svolta dal Commissario ad acta condannando la Regione Campania alla corresponsione del compenso in favore del Dott. Gianfranco D'Angelo nella misura onnicomprensiva di euro 3.000,00 per un totale pari ad euro 3.255,00 come di seguito riportato.

Spese e compensi di giudizio

Debito fuori bilancio pari a **€ 3.255,00**=compenso di giudizio a favore del Commissario ad acta Dott. Gianfranco D'Angelo (nel dettaglio € 3.000,00 onorario € 255,00 quota IRAP).

Generalità del creditore: **dott. Gianfranco D'Angelo** nato a Sessa Cilento (SA) il 16.09.1960 residente in Salento (SA) alla Via Nazionale, 102 **C.F. DNGGFR60P16I677W**.

Dettaglio debito (art. 1 comma 1)

onorario	€ 3.000,00
IRAP	255,00
Totale debito	€ 3.255,00

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 2 – del 21.09.2015

Dipartimento 52

Direzione 06

UOD 05

La sottoscritta D.ssa Daniela Lombardo nella qualità di responsabile dell'Unità Operativa Dirigenziale Supporto alle Imprese del Settore Agroalimentare per quanto di propria competenza

ATTESTA

Quanto segue

Generalità del creditore: **dott. Gianfranco D'Angelo** nato a Sessa Cilento (SA) il 16.09.1960, residente in Salento (SA) alla Via Nazionale, 102 C.F. DNGGFR60P16I677W.

Oggetto della Spesa: Riconoscimento della spesa di € 3.255,00= derivante da sentenza del Consiglio di Stato Sezione Sesta n. 4625/2014.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

- Con ricorso n. 3415/2012 la Società Flora Napoli srl conveniva in giudizio la Regione Campania per la corretta esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione sesta n. 2102/2011 e 5996/2012 per aver subito danni dalla mancata concessione di proroga per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento (realizzazione Centro Commerciale Iperflora) di cui alla misura 4.9 del Piano Operativo Regionale (P.O.R.) Campania 2000 – 2006 e successiva revoca della concessione del finanziamento. Il Prefetto di Napoli, preso atto della mancata esecuzione delle citate sentenze con nota n. 2669 ha comunicato il proprio decreto datato 07/05/2013 con cui ha nominato il Commissario *ad acta* il dott. Gianfranco D'Angelo che in data 07/05/2013 si è insediato presso gli Uffici della Regione Campania – Settore Interventi per la Produzione Agricola al fine di poter procedere all'adozione degli atti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
- A tal fine ha adottato in data 25/11/2013 le delibere commissariali n. 1 (riferita al danno emergente) n. 2 (riferita al lucro cessante) con i poteri della Giunta Regionale, e in data 05/12/2013 le delibere n. 3 (riconoscimento legittimità danno emergente) e n. 4 (riconoscimento legittimità lucro cessante) con i poteri del Consiglio Regionale.
- Con Sentenza del Consiglio di Stato n. 4625/2014 depositata l'11/09/2014 veniva definito il contenzioso e approvata integralmente l'attività svolta dal Commissario *ad acta* condannando la Regione Campania alla corresponsione del compenso in favore del Dott. Gianfranco D'Angelo nella misura onnicomprensiva al lordo di ogni spesa ed onere, anche di carattere fiscale.

Tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza del Consiglio di Stato Sezione Sesta n. 4625/2014

Dettaglio debito:

Importo come da sentenza	€ 3.000,00
compenso	
IRAP	€ 255,00
Totale debito	€ 3.255,00

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati,

ATTESTA

- a) Motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: esecuzione di sentenza;
- b) che al momento non sussistono interessi e/o oneri accessori;
- c) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di

€ 3.255,00=

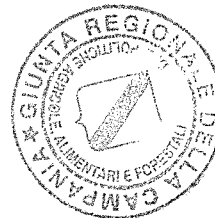
Allega la seguente documentazione:

Sentenza del Consiglio di Stato Sezione sesta n. 4625/2014.

**Il Dirigente
D.ssa Daniela Lombardo**



Giunta Regionale della Campania
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per le Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali
Unità Operativa Dirigenziale
Tutela, valorizzazione del territorio rurale, irrigazione e
infrastrutture rurali - consorzi di bonifica in agricoltura



408
05

01 OTT. 2014

REGIONE CAMPANIA

l. 2014. 0647614 01/10/2014 13,43

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

gr rurale, i...
prese sett...

ifica : 11. Fascicolo : 10 del 2014

Alla UOD 05
Supporto alle imprese settore agroalimentare

SEDE
n. 75 del 14 Dicembre 2015

PARTI I

Oggetto: nota n. 622/2012 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale: giudizio innanzi al Consiglio di Stato promosso da Flora Napoli srl

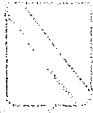
Si trasmette in allegato, per gli adempimenti di competenza, la nota in oggetto erroneamente trasmessa alla scrivente UOD.

Il Dirigente ad interim
Dott.ssa Daniela Carelli

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 75 del 14 Dicembre 2015

PARTE I 



MOB 06
29 SET. 2014

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale



Padavan
A

L'Avvocato Capo

Alla D. G. per le Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali (52-06)
U.O.D.03 06
Centro Direzionale Is. A/6
80143 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0630429 25/09/2014 09,42
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura
dest. : 000 Vigilanza e controlli
Classifica : 4



e p.c. All'Avv. R. Panariello
SEDE

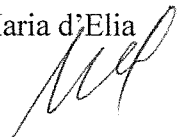
n. 75 del 14 Dicembre 2015

PARTI I

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

Giudizio innanzi al Consiglio di Stato
promosso da **Flora Napoli srl.**
C / R.C.

Si trasmette, per l'esecuzione, copia della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI
n° 4625/14 dell'11/09/2014, inerente al giudizio in oggetto.

Avv. Maria d'Elia


c.p./gc



P.C.
30/9/2014
A

3492
3670



CA
622/2012
Avv. Palmi

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

SEZIONE VI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0610178 16/09/2014 12,29

Mitt. : CONSIGLIO DI STATO

Ass. : A.G.C.4 Advocatura



Avvocato Difensore:

Panariello Rosanna

Presso:

Avvocatura Regione Campania Panariello
Rosanna

Via Po, 29 00187 Roma

PARTE I

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 11/09/2014 con il n. 4625/2014 ed esito: **Respinge.**

Numero Registro Generale: 3415/2012

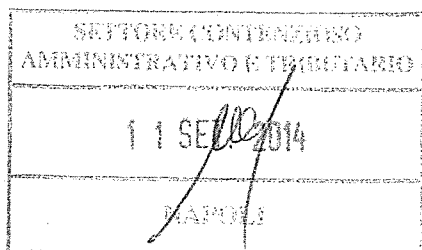
Parti	Avvocati
Flora Napoli S.R.L.	Abbamonte Andrea

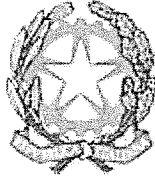
Contro:

Parti	Avvocati
Regione Campania, ed altri	Panariello Rosanna

Roma, li' 11/09/2014

il funzionario





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 75 del 14 Dicembre 2015
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

PARTE I

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3415 del 2012, proposto dalla
società Flora Napoli s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea
Abbamonte, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in
Roma, via degli Avignonesi, 5

contro

Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosanna
Panariello, domiciliata in Roma, via Poli, 29

*per la corretta esecuzione della sentenza del consiglio di stato,
sez. vi, n. 2102/2011*

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Andrea Abbamonte e Panariello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO

La complessa vicenda sottesa alla presente decisione viene descritta
BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 75 del 14 Dicembre 2015
nei termini che seguono nell'ambito della sentenza 27 novembre
2012, n. 5996.

Con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, sez. V, n. 7709 del 21 maggio 2010 venivano assunte le seguenti decisioni, riferite a due ricorsi riuniti, proposti dalla società Flora Napoli s.r.l. (n. 12980/02, per l'annullamento di atti della procedura espropriativa, avviata nei confronti della società ricorrente, in vista della realizzazione di opere riconducibili al sistema dell'Alta Velocità, con riferimento alla tratta ferroviaria Roma-Napoli e n. 7636/03, per l'annullamento degli atti con cui la Regione Campania – Area Generale di Coordinamento e Sviluppo – aveva prima negato una proroga dei termini, per la realizzazione di un progetto ammesso al finanziamento di cui alla misura 4.9 del Piano Operativo Regionale (P.O.R.) Campania 2000 – 2006 (strumento con cui venivano stabilite le linee strategiche per l'impiego dei fondi strutturali dell'Unione Europea); e poi revocato la concessione del finanziamento stesso; per entrambi i ricorsi anche con domanda di risarcimento del danno):

- estromissione del Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, nonché di T.A.V. s.p.a. e del Consorzio Iricav Uno (con riferimento al secondo ricorso ed ai secondi motivi aggiunti del primo);
- improcedibilità del ricorso n. 12980/03 e dei primi motivi aggiunti, reiezione della domanda risarcitoria nei confronti dell'Autorità

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

te;

n. 75 del 14 Dicembre 2015

PARTE I

- accoglimento del ricorso n. 7636/03, con conseguente annullamento del decreto di revoca del finanziamento, inammissibilità della domanda risarcitoria, proposta nei confronti della Regione, in ragione dell'effetto ripristinatorio della pronuncia in rapporto al finanziamento revocato.

Nella citata sentenza si rilevava, in particolare, come il Consorzio delle Paludi di Napoli e Volla fosse estraneo alle pretese risarcitorie avanzate, avendo lo stesso stipulato con la società Treno Alta Velocità – TAV s.p.a. una convenzione, in data 20 settembre 2004, per risolvere le interferenze tra le opere affidate alla TAV e quelle di bonifica di competenza del Consorzio, anche allo scopo di evitare che la realizzazione del “Drizzano Volla”, per cui era stata attivata la procedura espropriativa nei confronti della ricorrente, avvenisse con sacrificio della proprietà di quest'ultima (proprietà poi in effetti salvaguardata). I danni riconducibili alla procedura, avviata ma non portata a compimento, pertanto, non avrebbero potuto essere addebitati che a TAV s.p.a. ed al Consorzio Iricav Uno; anche questi

ultimi, tuttavia, sarebbero conclusivamente risultati estranei alla pretesa risarcitoria, in quanto – benché beneficiari dell'esproprio originariamente previsto – avrebbero comunque operato in modo tale da individuare vie alternative, al fine di escludere il coinvolgimento di Flora Napoli s.r.l. (come appreso dalla società ricorrente solo in data 16 maggio 2006, tramite missiva proveniente dal Consorzio Iricav Uno, contenente copia del verbale del 14 giugno 2004, nonché della convenzione del 29 settembre 2004 tra T.A.V., Consorzio di Bonifica, Italferr ed Iricav e della comunicazione in data 16 agosto 2004, circa le procedure espropriative stralciate da quelle affidate ad Iricav Uno, con particolare riguardo alla decisione di soprassedere all'esecuzione del "Drizzano Volla" e quindi anche all'esproprio delle aree di proprietà della stessa Flora Napoli s.r.l.).

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 75 del 14 Dicembre 2015

PARTE I

Il mancato completamento della procedura espropriativa, inoltre, avrebbe reso improcedibile la domanda di annullamento degli atti impugnati, riferibili all'avvio della procedura stessa, quale circostanza impeditiva della realizzazione del progetto finanziato (realizzazione del Centro Commerciale Iperflora).

Meritevole di considerazione, infine, sarebbe stata la mai avvenuta occupazione materiale dell'area, essendo il decreto di occupazione divenuto inefficace – nonostante il verbale di immissione in possesso, mai di fatto eseguito – per decorso del termine di tre mesi dalla relativa emanazione, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con conseguente insussistenza dei pregiudizi

lamentati dalla ricorrente, “*in diretta connessione con la procedura espropriativa soltanto minacciata*”.

Nella medesima sentenza veniva sottolineato come la società ricorrente avesse avanzato la propria richiesta risarcitoria solo con il secondo atto di motivi aggiunti, notificato in data 8 settembre 2006, ovvero circa quattro anni dopo rispetto alla comunicazione del

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

i occupazione e tre anni dopo rispetto alla revoca del finanziamento da parte della Regione Campania. Sarebbe poi in ogni caso mancato – per quanto riguarda l’azione risarcitoria, riferita alla procedura espropriativa di cui trattasi – il nesso di causalità, tra i presunti danni lamentati ed i provvedimenti ablativi, ormai privi di qualsiasi rilevanza.

n. 75 del 14 Dicembre 2015

PARTE I

Illegittime, invece, sarebbero state la denegata proroga dei termini per l’attuazione dell’intervento finanziato dalla Regione Campania (proroga richiesta con istanza in data 10 aprile 2003) e la revoca del finanziamento in precedenza concesso (delibera di G.R. n. 2/131 del 9 maggio 2003). La proroga, infatti, risultava espressamente prevista nell’atto di assegnazione di detto finanziamento (art. 3 D.R.D. n. 2/316/02, secondo cui opere ed acquisti finanziati avrebbero dovuto essere completati entro 20 mesi dall’emissione del decreto stesso, “*salvo cause di forza maggiore da giustificare*”); quanto sopra, peraltro, in applicazione dei principi generali, di cui agli articoli 1256 e 1218 cod. civ., principi che non avrebbero consentito – in presenza di un cosiddetto *factum principis* (ovvero di un evento indipendente dalla

volontà della società interessata, quale l'avvio della procedura espropriativa) – la revoca del finanziamento di cui trattasi, addirittura un anno prima della data prevista per il relativo impiego (scadendo il termine per l'effettuazione dell'intervento il 16 giugno 2004 ed essendo intervenuta detta revoca il 9 maggio 2003).

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

Con la sentenza in esame, pertanto, veniva accolta la domanda di annullamento del decreto n. 2/131/03 del 9 maggio 2003, senza tuttavia che venissero ravvisati i presupposti per accogliere la domanda di risarcimento del danno: domanda ritenuta inammissibile, ravvisandosi nell'effetto ripristinatorio dell'annullamento il presupposto, per l'obbligatoria erogazione del finanziamento in precedenza revocato, da corrispondere poi in rapporto *“all'effettiva esecuzione dei lavori (...) allegando alle singole richieste di liquidazione i documenti giustificativi delle spese”*.

n. 75 del 14 Dicembre 2015

PARTE I

Avverso la sentenza sopra sintetizzata venivano proposti due distinti atti di appello: n. 9245/10, notificato il 2 novembre 2010, da parte della Flora Napoli s.r.l. e n. 9522/10, notificato il 29 ottobre 2010, da parte della Regione Campania.

Con la sentenza 4 aprile 2011, n. 2102 (oggetto del ricorso per ottemperanza recante il n. 3415/2012) questo Consiglio di Stato, previa riunione dei ricorsi, accoglieva il ricorso in appello n. 9245/2010 proposto dall'odierna ricorrente (e, per l'effetto, accoglieva la domanda di risarcimento del danno nei confronti della sola Regione Campania) e respingeva l'appello n. 9522/2010

proposto dalla Regione Campania.

Ai fini della presente decisione, si ritiene di richiamare *de extenso* taluni dei passaggi contenuti alle pagine 30 e 31 della sentenza n. 2102, cit., in cui si sono indicati i parametri in base ai quali quantificare il danno da risarcire all'odierna appellante: *“premesso quanto sopra, i parametri in base ai quali dovrà essere quantificato il danno da risarcire (su contraddittorio fra le parti) mediante una proposta di liquidazione formulata dall'Amministrazione entro centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o di sua notifica ad opera della parte più diligente se anteriore) vanno fissati nei seguenti termini (tenuto conto del fatto che la finalità di riparazione, di cui è strumento il risarcimento del danno, non consente di prescindere dalla causa pubblicistica dell'erogazione stessa, mentre la società interessata potrebbe nel frattempo avere destinato i fondi, corrispondenti alla quota di finanziamento a suo carico delle opere progettate, ad altri investimenti ordinariamente redditizi, in ragione della propria capacità produttiva (c.d. aliunde perceptum) :*

(...)

b) (quanto al mancato guadagno) 50% degli utili non percepiti per l'attività del centro commerciale progettato – tenuto conto dell'ordinaria redditività, al netto dalle imposte, di iniziative simili - nel periodo intercorrente fra la data di probabile completamento dei lavori, ove la proroga fosse stata disposta in luogo della revoca, e la data di effettiva liquidazione. Detta liquidazione non sarà soggetta ai vincoli di cui al punto a).

c) decurtazione del 30% delle somme determinate nei termini di cui ai precedenti punti a) e b), per applicazione del principio di cui all'art. 1227 Cod. civ.

d) *oneri accessori, sull'importo di cui al precedente punto b), nella misura legislativamente prevista (cfr., per limiti e modalità di calcolo, Cons. Stato, VI, 6 maggio 2008, n. 1995 e 29 luglio 2008, n. 3785)".*

Le principali vicende successive alla pubblicazione della sentenza n. 2102 del 2011 possono essere così sintetizzate:

- con nota in data 7 giugno 2011, la Regione Campania chiedeva alla BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA di far conoscere entro un breve termine se intendesse effettivamente realizzare il progetto a suo tempo approvato, n. 75 del 14 Dicembre 2015 soggiungendo al riguardo che *"qualora codesta società non risponda entro 10 giorni dal ricevimento della presente, la scrivente Amministrazione riterrà che codesta società non è interessata a realizzare il progetto"*;
- con nota in data 16 giugno 2011, la ricorrente manifestava il proprio perdurante interesse alla realizzazione del progetto e precisava che, attualizzando i costi dell'intervento a suo tempo progettato ai prezzi del 2011 (mediante aggiornamento del computo metrico estimativo), il costo di realizzazione dell'intervento era pari ad euro 6.515.077,29 (cui erano da aggiungere ulteriori euro 240.560,99 per l'adeguamento tecnico degli impianti alla normativa sopravvenuta al 2002, per un totale di euro 6.755.638,29);
- con nota in data 12 luglio 2011 la Regione Campania chiedeva alla ricorrente di presentare gli elaborati progettuali aggiornati secondo i prezzi vigenti al 2002 e, per quanto riguarda il mancato guadagno, osservava che la quantificazione andasse effettuata in base ai pertinenti studi di settore in relazione a un periodo di 2,59 anni.

Applicando questa metodologia, il risultato finale era pari ad euro 52.059 che, decurtato dal 50 per cento, dava una cifra finale di circa 26.000 euro. Applicando, poi, l'ulteriore riduzione del 30 per cento indicata dalla sentenza oggetto di esecuzione, l'importo che la Regione riteneva dovuto era pari a circa 18.200 euro;

- con atto in data 27 luglio 2011 la ricorrente presentava le proprie

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

uzioni e in particolare: a) per quanto riguarda il danno ^{n. 75 del 14 Dicembre 2015}

emergente, sottolineava che gli obblighi rivenienti dal giudicato costringessero l'Amministrazione a superare qualunque eventuale problema di carattere contabile; b) per quanto riguarda il mancato guadagno, osservava che esso dovesse essere determinato in base alle risultanze del *business plan* (da cui emergeva un utile a regime pari ad euro 2.837.529);

- nell'ottobre del 2011 la ricorrente presentava i nuovi elaborati, dai quali emergeva che il progetto in concreto proposto era in larga parte assimilabile a quello originario, ma che l'area prevista per la lavorazione e la vendita era stata in parte ridotta, "*stant[i] le mutate condizioni di mercato*". Ciò determinava un costo complessivo dell'intervento inferiore a quello indicato ne giugno del 2011, atteso che il costo complessivo dell'intervento veniva individuato in euro 6.002.155,50;

- nel febbraio del 2012 la ricorrente e i funzionari regionali avevano un incontro nel corso del quale questi ultimi manifestavano l'impossibilità di dare esecuzione alla sentenza di questo Consiglio di

PARTE I

Stato n. 2102/2011, non essendo possibile riattivare i finanziamenti dei fondi POR per il periodo di programmazione 2000/2006. Contestualmente, i funzionari della Regione proponevano alla ricorrente di valutare la possibilità di (ri)presentare il progetto a valere sulla misura 123 del programma 'Sviluppo rurale 2007-2013' (il quale ricalca per finalità e impostazione la misura 4.9 del POR Campania).

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

punto della vicenda la soc. Flora Napoli si risolveva ad adire questo Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 112 Cod. proc. amm., chiedendo di ordinare la corretta esecuzione della sentenza n. 2102/2011 (se del caso attraverso la nomina di un commissario *ad acta*).

n. 75 del 14 Dicembre 2015

PARTE I

Con sentenza 27 novembre 2012, n. 5996 questo Consiglio accoglieva in parte il ricorso in questione e per l'effetto, rilevata la persistente inottemperanza al *decisum* di cui alla sentenza n. 2102/2011 ordinava alla Regione Campania di provvedere, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, a liquidare in favore della ricorrente un importo il quale (ai fini che qui rilevano) dovesse adeguatamente ristorare il lucro cessante determinato nelle misure e secondo i criteri già contenuti nella sentenza oggetto di esecuzione e in base agli ulteriori criteri che la stessa sentenza n. 5996/2012 provvedeva a definire.

Ai fini che qui rilevano, giova richiamare *de extenso* il passaggio con il quale la sentenza in questione precisava le modalità con le quali l'amministrazione (ovvero il Commissario *ad acta* in sua vece)

avrebbero dovuto provvedere all'adeguato ristoro del lucro cessante assumendo quale parametro determinativo i pertinenti studi di settore dell'Agenzia delle entrate.

Si legge, quindi, al punto 4.1. della motivazione che *“la base di computo per determinare la redditività attesa dell'iniziativa possa essere desunta dallo studio di settore relativo al settore VM18A (‘Commercio all'ingrosso di fiori e piante’), ma non prendendo quale riferimento la redditività media di tutte le imprese del settore (come fatto dalla Regione Campania), bensì quello di una platea di imprese il più possibile assimilabili per tipologia e dimensioni a quella che sarebbe risultata dalla realizzazione del progetto”*.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 75 del 14 Dicembre 2015

PARTE I

All'indomani della sentenza n. 5996/2012, cit., l'amministrazione non provvedeva nel termine fissato ad adottare gli atti di propria competenza e, conseguentemente, la questione veniva demandata al Commissario *ad acta*, individuato dal Prefetto di Napoli nella persona del dott. Gianfranco D'Angelo (atto in data 8 maggio 2013).

Al fine dell'espletamento della propria attività, il Commissario acquisiva dall'Agenzia delle entrate due note (rispettivamente, in data 29 ottobre e 8 novembre 2013) le quali esplicitavano l'avviso dell'Agenzia per ciò che riguarda la determinazione della redditività media di imprese assimilabili all'odierna ricorrente nel periodo che qui viene in rilievo.

Al termine delle proprie attività, il Commissario *ad acta* adottava – per quanto qui rileva – la delibera n. 2 del 25 novembre 2013 con la quale, preso atto delle determinazioni dell'Agenzia delle entrate, si

quantificava in 57.630 euro l'anno la redditività media delle imprese assimilabili, dal punto di vista dimensionale e tipologico, all'odierna ricorrente.

L'importo in questione veniva ridotto del 27,5% in relazione agli oneri fiscali attesi e ulteriormente ridotto del 50% e del 30%, conformemente a quanto già stabilito da questo Consiglio con la

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 2102/2011.

n. 75 del 14 Dicembre 2015

PARTE I

Conclusivamente, il Commissario *ad acta* determinava l'importo del lucro cessante da corrispondere all'odierna appellante nella misura annua di euro 14.632,62 la quale, moltiplicata per i quattro anni di riferimento (e debitamente rivalutata) comportava un importo finale relativo al lucro cessante pari complessivamente ad euro 74.185,62 (di cui: 72.356,87 limitati all'importo del lucro cessante, al netto delle decurtazioni stabilite in sentenza e 1.828,75 per interessi legali).

Con ricorso notificato in data 7 febbraio 2014 la società Flora Napoli adiva nuovamente questo Consiglio e, dopo aver lamentato numerosi profili di erroneità ed illegittimità che vizierebbero l'operato del Commissario *ad acta*, chiedeva conclusivamente a questo Giudice dell'ottemperanza:

- di accertare e dichiarare l'elusione, da parte della Regione Campania e, in seguito, dello stesso Commissario *ad acta*, delle sentenze di questo Consiglio numm. 2102/2011 e 5996/2012;
- di condannare la Regione Campania alla corresponsione del corretto ammontare relativo al lucro cessante, da quantificarsi nella misura di

euro 262.602,00 oltre gli accessori di legge;

- di condannare l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio la Regione Campania la quale concludeva nel senso della reiezione del ricorso.

Alla Camera di consiglio del 27 maggio 2014 il ricorso veniva

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

in decisione.

n. 75 del 14 Dicembre 2015

PARTE I

DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso proposto da una società attiva nel settore florovivaistico al fine di ottenere la corretta esecuzione delle sentenze di questo Consiglio numm. 2102/2011 e 5996/2012 e, in particolare, a vedersi corrispondere un diverso (e maggiore) importo risarcitorio a fronte del danno da lucro cessante già accertato nell'an con la prima delle richiamate sentenze.

2. Con il primo motivo di ricorso (*'Violazione degli artt. 30.5 e 112 del d.lgs. n. 104/2010 – Violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2102/2011 in relazione alla determinazione e quantificazione del c.d. 'lucro cessante' – Violazione dell'art. 7, l. 241 del 1990 e del giusto procedimento di legge'*) la ricorrente lamenta che la delibera commissariale di determinazione del *quantum* risarcitorio - per ciò che concerne il lucro cessante - sarebbe in primo luogo illegittima per violazione del principio del contraddittorio per non avere il Commissario *ad acta* consentito alla medesima ricorrente di prendere parte al procedimento conclusosi con l'adozione della delibera in

parola.

Peraltro, non solo il Commissario *ad acta* aveva omesso di consentire alla società ricorrente qualunque partecipazione procedimentale, ma aveva anche omesso di comunicare alla stessa ricorrente il provvedimento conclusivo (*i.e.*: la richiamata delibera n. 2/2013) di cui la ricorrente era venuta a conoscenza solo per esserle stata
-----ta dalla regione Campania.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 75 del 14 Dicembre 2015

PARTE I

Al riguardo la ricorrente sottolinea che lo stesso Consiglio di Stato, con la prima delle sentenze oggetto del presente ricorso per ottemperanza (la n. 2102/2011), aveva stabilito che la determinazione del *quantum* risarcitorio relativo al lucro cessante dovesse essere effettuata in contraddittorio con la stessa ricorrente Flora Napoli s.r.l.

2.1. Il motivo non può trovare accoglimento.

Si osserva al riguardo che (come rilevato dalla stessa società ricorrente) la sola sentenza n. 2102/2011 (e non anche la successiva 5996/2012) aveva prescritto che le operazioni esecutive avvenissero nel contraddittorio fra le parti, prescrivendo altresì le modalità secondo le quali tale partecipazione avrebbe dovuto avere luogo.

Giova qui osservare che, con la successiva sentenza n. 5996/2012, questo Consiglio ha dovuto in primo luogo prendere atto del carattere del tutto infruttuoso del tentativo di giungere a una determinazione del *quantum* dovuto in contraddittorio fra le parti. Questa è la ragione per cui, con la medesima sentenza n. 5996, questo Consiglio ha fornito indicazioni puntuali e dettagliate per il prosieguo

dell'attività esecutiva (e per lo stesso espletamento delle operazioni commissariali), tradottesi essenzialmente nell'acquisizione di meri dati economico-contabili e nella loro contestualizzazione al caso di specie, secondo modalità pressoché per intero determinate in sede giudiziale. Si osserva infine al riguardo che, in base a quanto fra breve si dirà, l'operato del Commissario *ad acta* nominato in base alla richiamata sentenza n. 5996/2012 risulta puntualmente e correttamente
n. 75 del 14 Dicembre 2015
adempimento del *dictum* oggetto di ottemperanza.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

PARTE I

Ne consegue che i motivi di (asserita) illegittimità sollevati dall'odierna ricorrente in relazione al mancato coinvolgimento nella sede procedimentale non potrebbero comunque trovare accoglimento, non avendo la ricorrente stessa allegato elementi concreti atti a ritenere che, in caso di suo coinvolgimento nel corso delle operazioni commissariali, gli atti conclusivi avrebbero avuto un contenuto diverso rispetto a quelli in concreto adottati.

3. Con il secondo motivo (*“Violazione degli artt. 30.5 e 112 del d.lgs. n. 104/2010 – Violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2102/2011 in relazione alla determinazione e quantificazione del c.d. ‘lucro cessante’ – Motivazione carente, erronea e contraddittoria”*) la società Flora Napoli lamenta che la delibera commissariale n. 2/2012 sia erronea e violativa del giudicato formatosi sulle sentenze numm. 2102/2011 e 5996/2012 nella parte in cui determina la redditività media di impresa posta a base della determinazione del lucro cessante e conclude quantificando l'importo

dovuto in appena euro 74.185,62.

Sotto tale aspetto, l'erroneità dell'operato del Commissario *ad acta* (indotta *in parte qua* dagli atti dell'Agenzia delle entrate) deriverebbe dal fatto di avere, sì, assunto a parametro di computo gli elementi ritraibili dal pertinente studio di settore VM18A (*'Commercio all'ingrosso di fiori e piante'*), ma di avere erroneamente considerato, ai fini determinativi, il reddito medio di imprese con un fatturato eccessivamente basso (in quanto compreso fra 1 e 7,5 milioni di euro e con un valore medio di circa 2,12 milioni di euro l'anno), laddove - invece - il fatturato atteso per l'iniziativa imprenditoriale all'origine dei fatti di causa era pari a circa 7,6 milioni di euro l'anno.

Sotto tale aspetto, l'operato del Commissario (e i calcoli finali che ne costituiscono la risultanza) risulterebbe illegittimo ed erroneo per essersi immotivatamente discostato dal *dictum* della sentenza n. 5996/2012, la quale aveva stabilito che la base di computo per determinare la redditività attesa dell'iniziativa potesse essere desunta dallo studio di settore relativo al settore VM18A (*'Commercio all'ingrosso di fiori e piante'*), "*ma non prendendo quale riferimento la redditività media di tutte le imprese del settore (come fatto dalla Regione Campania), bensì quello di una platea di imprese il più possibile assimilabili per tipologia e dimensioni a quella che sarebbe risultata dalla realizzazione del progetto*".

Laddove il Commissario *ad acta* avesse correttamente individuato il fatturato e gli indici di redditività delle imprese effettivamente assimilabili all'odierna appellante per tipologia di impresa, dimensione

e fatturato, avrebbe dovuto riconoscere un quantum risarcitorio il cui importo, pur se decurtato in base alle indicazioni di cui alla sentenza n. 2102/2011 non poteva essere inferiore ad euro 262.602

Con il terzo motivo di ricorso (*‘Violazione degli artt. 30.5 e 112 del d.lgs. n. 104/2010 – Violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2102/2011 in relazione alla determinazione e quantificazione del c.d. ‘lucro cessante’ – Motivazione carente, erronea e contraddittoria*) la società Flora Napoli lamenta l’erroneità dell’operato del Commissario *ad acta* il quale, pur dovendo ottemperare a una sentenza che richiedeva di far ricorso a tutti i parametri idonei a consentire la comparazione di imprese il più possibile alla ricorrente sotto il profilo tipologico, si era invece limitato a basare la propria assimilazione sul solo dato del fatturato.

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 75 del 14 Dicembre 2015

PARTE I

In tal modo operando, tuttavia, il Commissario *ad acta* sarebbe pervenuto a conclusioni inattendibili in quanto avrebbe omissso di prendere in adeguata considerazione il gran numero di variabili (diverse dai soli dati di fatturato e relative – ad esempio – alla dimensione, al numero di dipendenti, ai prodotti venduti etc.) le quali avrebbero consentito di poter stimare la redditività attesa dell’iniziativa sulla base di elementi complessivamente attendibili.

3.1. I due motivi, che possono essere esaminati in modo congiunto, non possono trovare accoglimento.

3.1.1. In primo luogo si ritiene di rilevare che l’attività adempitiva posa in essere dal Commissario *ad acta* a seguito del suo insediamento,

si sia caratterizzata per lo scrupolo e l'attenzione posti ai parametri di esecuzione fissati da questo Giudice nell'ambito delle più volte richiamate sentenze numm. 2102/2011 e 5996/2012.

In particolare:

- con un prima nota (in data 16 luglio 2013) il Commissario *ad acta* rivolgeva richiesta all'Agenzia delle entrate – Direzione regionale della

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

al fine di fornire gli elementi utili a determinare il quantum

11-78 del 14 Dicembre 2015

PARTE I

del lucro cessante, sulla base delle prescrizioni e degli elementi determinativi desumibili dalle sentenze oggetto di ottemperanza;

- con nota in data 29 ottobre 2013 la competente direzione dell'Agenzia delle entrate forniva i dati relativi alla redditività di settore di un campione di (ottantaquattro) imprese intesa – conformemente alla sentenza n. 5996/2012 – come la platea di imprese il più possibile assimilabili per tipologia e dimensioni a quella che sarebbe risultata dalla realizzazione del progetto. In questa prima fase, l'Agenzia aveva impostato l'individuazione del campione sulla base dei seguenti parametri: i) i periodi di imposta della ricerca erano quelli compresi fra il 2008 e il 2011; ii) la tipologia di soggetto economico era limitata ai consorzi con personalità giuridica, alle s.r.l., alle s.a.p.a., alle s.p.a. alle società cooperative e ai consorzi iscritti nei registri o schedari; iii) il volume d'affari delle imprese interessate era compreso 1 e 7,5 milioni di euro;

- con nota in data 5 novembre 2013 il Commissario *ad acta* specificava le modalità di determinazione del campione rilevante e precisava che

la redditività media, da desumersi dagli studi di settore, dovesse essere determinata considerando soltanto le imprese risultanti congrue e coerenti con l'applicazione dei pertinenti studi di settore. Con la medesima nota si chiedeva, altresì, di indicare in modo puntuale le aliquote applicabili al fine di determinare la "redditività al netto delle imposte" rilevante ai fini della definizione della questione;

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

Con nota in data 8 novembre 2013 l'Agenzia delle entrate n. 75 del 14 Dicembre 2015 rappresentava che, limitando l'esame della redditività a quei contribuenti per i quali i dati degli studi di settore erano risultati congrui e coerenti, era stato possibile individuare un più limitato (e più attendibile) gruppo di venticinque imprese, in relazione alle quali erano stati desunti i dati di redditività (la media del campione in tal modo determinato era pari ad euro 57.630 per anno).

Pertanto, il Commissario *ad acta* procedeva a determinare l'importo da corrispondere alla società ricorrente a titolo di lucro cessante, applicando al richiamato importo annuo le seguenti decurtazioni: a) 27,50% a titolo di imposizione diretta; b) 50% degli utili non percepiti, conformemente alle prescrizioni di cui alla sentenza n. 2102/2011; c) ulteriore decurtazione del 30%, in applicazione del principio di cui all'articolo 1227 cod. civ.

3.1.2. Ad avviso del Collegio il *modus operandi* seguito dal Commissario *ad acta* (e le conclusioni cui lo stesso è pervenuto) risultano esenti dai lamentati profili di illegittimità in quanto:

- i criteri seguiti dall'Agenzia delle entrate (e fatti propri dal

- in particolare, i criteri di individuazione in concreto utilizzati

conformi con le sentenze oggetto di ottemperanza per avere

PARTE I 

- più in particolare, si ritiene che la batteria di indicatori utilizzati dall'Agenzia (e in seguito dal Commissario) per individuare il corretto parametro di quantificazione (e, in particolare, il dato relativo al fatturato di impresa) risultino – pur nella loro sinteticità – adeguatamente rappresentativi delle pertinenti grandezze e che corrispondano in modo adeguato a quanto richiesto nell'ambito della più volte richiamata sentenza n. 5996/2012.

Si osserva inoltre che non risulta condivisibile il motivo proposto

dalla ricorrente secondo cui il *duster* di imprese assunto a parametro di riferimento dall'Agenzia delle entrate (e in seguito dal Commissario *ad acta*) risulterebbe irragionevolmente sottodimensionato, per essersi fondato su una platea di (venticinque) imprese il cui fatturato medio era pari ad appena 2,12 milioni di euro l'anno (a fronte del fatturato annuo atteso dall'appellante di circa 7,6 milioni di euro l'anno).

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

o il Collegio osserva che la scelta dell'Agenzia (e in seguito

n. 75 del 19 Dicembre 2015

del Commissario) di assumere a riferimento una platea piuttosto estesa di imprese abbia corrisposto in modo adeguato alla statuizione giudiziale che richiedeva di fare riferimento a un gruppo rappresentativo di imprese, in tal modo evitando i rischi di inattendibilità dell'indagine connessi a una parametrizzazione fondata su un numero estremamente esiguo di parametri di comparazione.

Al riguardo ci si limita ad osservare che, fra le venticinque imprese prese in considerazione dall'Agenzia delle entrate, solo una presentava un dato di fatturato per il periodo di riferimento superiore ai 7 milioni di euro e solo altre due presentavano un dato superiore ai 3 milioni di euro (mentre tutte le altre ventidue imprese presentavano dati inferiori ai 3 milioni di euro l'anno).

Si osserva inoltre che, anche se si fosse limitata la comparazione alla sola impresa che presentava un volume di affari assimilabile a quello atteso dalla ricorrente (si tratta dell'unica impresa con un volume d'affari annuo di 7.274.543), i dati relativi alla redditività non sarebbero stati significativamente diversi da quelli infine determinati

PARTE I

dal Commissario *ad acta* (il dato è pari ad euro 71.379 contro i 57.630 calcolati dal Commissario), stante l'indice di redditività particolarmente basso associato a tale unica impresa (si tratta di un valore pari appena allo 0,01% del volume di affari - fra i più bassi dell'intero campione di riferimento -).

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

Con ciò si intende significare che, quand'anche si fosse limitata
di Commissario (conformemente a quanto nella presente ^{n. 75 del 14 Dicembre 2015} sede rappresentato della ricorrente) alla sola impresa del gruppo che presentava volumi di affari prossimi a quelli dell'appellante, il vantaggio per la stessa appellante sarebbe stato comunque ridotto, ma l'indubbio svantaggio sarebbe consistito nell'aver determinato il valore del possibile lucro cessante sulla base di un parametro unico, limitato a una sola impresa e – per tale ragione - largamente inattendibile.

PARTE I

3.2. Anche sotto questo aspetto, quindi, il ricorso non può trovare accoglimento.

4. Con il quarto motivo di ricorso (*‘Violazione degli artt. 30.5 e 112 del d.lgs. n. 104/2010 – Violazione ed elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 2102/2011 in relazione alla determinazione e quantificazione del c.d. ‘lucro cessante’ – Motivazione carente, erronea e contraddittoria’*) lamenta che il metodo di calcolo utilizzato dal Commissario *ad acta* (e, conseguentemente, le conclusioni cui lo stesso è pervenuto) sarebbe inattendibile ed erroneo per avere il Commissario ulteriormente decurtato la redditività attesa dalle

imposte al 27,50%.

In tal modo operando il Commissario avrebbe omesso di considerare che, per definizione, la nozione di redditività indica quanto percepito dai soci quale remunerazione del capitale di rischio investito e che, sempre per definizione, l'utile netto di esercizio e il capitale proprio sono computati al netto delle imposte, si da rendere erronea ed

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

ita la scelta di operare una seconda riduzione in relazione al carico fiscale atteso.

In Fide 14 Dicembre 2013

PARTE I

4.1. Il motivo non può essere condiviso.

Al di là del carattere più o meno perspicuo della terminologia utilizzata, risulta in modo piuttosto evidente dagli atti di causa (e, in particolare, dalla tabella allegata alla nota in data 8 novembre 2013 dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Campania) che i valori del campo/colonna '*Reddito o perdita al lordo (...)*' (si tratta del campo/colonna da cui è stato desunto dal Commissario *ad acta* il valore medio annuo di riferimento di euro 57.630) fossero – appunto – rappresentati al lordo dell'imposizione fiscale.

La circostanza viene confermata dall'esame del penultimo dei campi/colonne della medesima tabella (rubricato '*Imposta corrispondente al reddito imponibile*'), da cui emerge con chiarezza che il valore dell'imposta è stato calcolato applicando al valore del campo/colonna '*Reddito o perdita al lordo (...)*', l'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 27,5%, come risultante dall'articolo 77 del TUIR (nella formulazione modificata dal comma

33 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

5. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso in epigrafe non può trovare accoglimento.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, ad eccezione delle spese

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

razioni del Commissario *ad acta*, che devono essere poste a carico della Regione Campania e che vengono liquidate nella misura onnicomprensiva di euro 3.000 (tremila) al lordo di ogni spesa ed onere, anche di carattere fiscale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la Regione Campania alla corresponsione del compenso in favore del Commissario *ad acta*, che viene liquidato nella misura onnicomprensiva di euro 3.000 (tremila) al lordo di ogni spesa ed onere, anche di carattere fiscale.

Spese compensate, per il resto, in relazione al presente giudizio di ottemperanza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

ESTENSORE

n. 75 del 14 Dicembre 2015
IL PRESIDENTE

PARTE I

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 75 del 14 Dicembre 2015

PARTE I 